



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -

Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al n°1735 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente

TRA

SANTANDER CONSUMER BANK SPA in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED]
[REDACTED]

appellante

E

[REDACTED] e per lo stesso la società [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [REDACTED],

appellato

Conclusioni: le parti concludono come da memorie depositate entro il 16.2.2026.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il giudizio investe l'appello proposto da Santander Consumer Bank spa avverso la sentenza n. 1879/2021 emessa dal GdP di Palermo l'1.7.2021, che, in accoglimento della domanda avanzata da [REDACTED]

condannava l'istituto di credito al pagamento della somma di € 1.025,98, oltre interessi legali e spese di giudizio, a titolo di restituzione proporzionale dei costi relativi al contratto di finanziamento stipulato il 10.5.2016 con l'appellante, estinto anticipatamente (il 31.03.2020).

L'appellante si duole, in sintesi, dell'erronea applicazione del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni-*bis*), convertito con L. n. 106/2021, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha esteso la riforma dell'art. 125-*sexies* TUB ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge (come quello oggetto di causa); inoltre, contesta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto direttamente applicabile al rapporto *de quo* i principi espressi dalla Corte di Giustizia con la sentenza *Lexitor* (a suo dire inidonea a produrre effetti diretti nell'ordinamento nazionale). Chiede, pertanto, la riforma integrale della sentenza impugnata, nonché la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.

2. Costitutosi in giudizio, [REDACTED] ha eccepito preliminarmente l'inappellabilità della sentenza ai sensi degli artt. 113, co. 2, c.p.c. e 339, co. 3, c.p.c., e ancora l'inammissibilità dell'appello a tenore dell'art. 348 c.p.c.; nel merito, ha evidenziato la correttezza della decisione di primo grado per i motivi meglio esposti in comparsa e ai quali si rinvia, e chiesto, con vittoria di spese, il rigetto dell'appello.

3. Così brevemente riassunti i fatti, il Tribunale ritiene di dover rigettare l'eccezione di inappellabilità della sentenza avanzata dall'appellato.

Trattandosi pacificamente di controversia di valore non eccedente il limite di € 1.100,00, la decisione del Gdp deve intendersi emessa secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.: la Suprema Corte ha, infatti, ripetutamente affermato il principio secondo cui sono assoggettate al regime impugnatorio di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore previsto (dall'art. 113 c.p.c.), a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, solamente, il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 e segg. c.p.c. in tema di competenza. (es. Cass. n. 899 del 18

gennaio 2005; Cass. n. 17430 del 31/07/2006; Cass. n. 26592 del 17/12/2009; Cass. n. 26699 del 03/10/2025). Pertanto, ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., la sentenza oggi impugnata è appellabile esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o, come nel caso di specie, per violazione di norme comunitarie e dei principi regolatori della materia.

L'odierno appello deve ritenersi quindi pienamente ammissibile, in quanto l'impugnazione censura la violazione del diritto eurounitario nell'ambito tematico del diritto del consumatore alla riduzione integrale del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, come a breve si spiegherà meglio.

4. L'appello va parimenti ritenuto ammissibile sotto il profilo della ragionevole probabilità di accoglimento. Non si ravvisano, infatti, i presupposti per una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 c.p.c., non essendo rilevabile *prima facie* una manifesta irragionevolezza o infondatezza dei motivi di impugnazione, inserendosi la vicenda contesa all'interno di un più ampio quadro evolutivo di pronunce giurisprudenziali e disposizioni normative in tema di credito al consumo.

Sul tema dei costi rimborsabili in favore del consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, è ampiamente noto che il legislatore ha novellato l'art. 125-sexies, co. 1, T.U.B., la cui interpretazione prevalente, nei primi anni di applicazione, includeva nella riduzione i soli costi soggetti a maturazione nel tempo (c.d. costi *recurring*), con esclusione dei costi afferenti alle attività finalizzate alla concessione del prestito (c.d. costi *up-front*). La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 11.09.2019, causa C-383/2018 (c.d. "Lexitor"), si è pronunciata, in via pregiudiziale, sull'ambito di operatività dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, in materia di credito ai consumatori, ai sensi del quale il consumatore che rimborsa anticipatamente il finanziamento "*ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*".

La questione discussa, per la quale si era reso necessario l'intervento della Corte, aveva ad oggetto l'applicabilità di tale disciplina, oltre che ai

costi di *recurring*, ossia ai costi dipendenti dalla durata del contratto di credito, anche a quelli indipendenti dalla durata del medesimo, i c.d. costi di *up-front*. Per quello che ci interessa, la Corte di Giustizia ha affermato che la disposizione deve essere interpretata «*nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*», chiarendo che «*limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto*» (punto 32).

Tali rilievi sono stati recepiti parzialmente dal legislatore italiano del 2021, attraverso il menzionato art. 11-*octies* del Decreto sostegni *bis*, con il quale la rimborsabilità si è estesa ai costi *up-front*. L'art. 11-*octies*, comma 1, lett. c) Decreto Sostegni *bis* (D.L. n. 73 del 25/05/2021 convertito con L. n. 106 del 23/07/2021), infatti, ha sostituito l'art. 125-*sexies* del T.U.B., disponendo che «*Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*».

La nuova formulazione si è, dunque, allineata ai principi espressi dalla sentenza “*Lexitor*”, prescrivendo che, in ipotesi di rimborso anticipato del credito, il consumatore ha diritto ad una riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, con esclusione delle sole imposte.

Sul punto, l'appellante argomenta che la sentenza *Lexitor* non può avere efficacia vincolante per il giudice italiano, perché la direttiva europea, e quindi anche la sentenza che la interpreta, non ha efficacia diretta (c.d. “orizzontale”) tra i privati, ma vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi (art. 288 TFUE). Non avendo efficacia diretta, si prosegue, la direttiva non può imporre diritti ed

obblighi ai privati, che potranno nascere soltanto dalle disposizioni nazionali una volta che queste siano state adottate. Questo principio è confermato da costante giurisprudenza (cfr. ad esempio, CGUE Grande Sezione, 24/01/2012, C-282/10, Dominguez, punti 33 e 42; Cass. civ., Sez. lavoro, 14 settembre 2009, n. 19771), ed è stato ribadito, con esplicito riferimento alla sentenza *Lexitor*, dal Tribunale di Napoli, che, con sentenza n. 10489/2019, ha osservato che detta sentenza «*non sposta i termini della presente decisione*» (pag. 7), giacché la stessa «*interpreta la Direttiva UE 2008/48*» ed «*una Direttiva non può essere immediatamente applicabile nei rapporti tra privati*» (pag. 6, ult. capoverso).

Senonché, l'argomento dei limiti all'efficacia diretta "orizzontale" della direttiva non è pertinente. È vero che una direttiva «*non può creare obblighi a carico di un singolo e non può essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti*» (v. Corte giustizia 5.10.2004, nelle cause riunite C-397/01 C-403/01, Pfeiffer et al.); nondimeno, la dir. 2008/48/CE è stata trasposta nel diritto nazionale con il D.lgs. 13.8.2010 n. 141 ed è dunque la norma interna, qui l'art. 125-sexies TUB, a essere fonte dei diritti e obblighi delle parti e metro di giudizio della legalità delle clausole contrattuali., norma da interpretarsi in conformità alla dir. 2008/48/CE, di cui - come già detto - costituisce fedele trasposizione.

L'obbligo di interpretazione conforme è infatti un corollario del principio di leale cooperazione e, in particolare, dell'obbligo degli stati membri di adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione (art. 4 par. 3 Trattato UE). Destinatari di quest'obbligo sono tutti gli organi degli stati membri, ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato (Corte di giustizia UE 10.4.1984, causa 14/83, e molte altre conformi).

Occorre aggiungere poi che la natura vincolante dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia è riconosciuta anche

dalla Cassazione (vedi tra molte Cass. 3.3.2017 n. 5381; Cass. 8.2.2016 n. 2468; Cass. 11.12.2012 n. 22577), secondo cui tale interpretazione ha efficacia *ultra partes*, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino *ex novo* norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia *erga omnes* nell'ambito della Comunità.

Quanto all'efficacia retroattiva dell'interpretazione autentica fornita dalla C.G.C.E. nella sentenza *Lexitor*, la questione risulta del tutto inconferente poiché non è possibile limitare l'effetto delle pronunce della Corte che, in quanto dichiarative o di interpretazione autentica, hanno effetto retroattivo (v. ancora Cass. 22577.2012, «*salvo la stessa Corte di giustizia decida eccezionalmente di limitare "ex nunc" gli effetti della propria decisione, con la finalità di fare salvi, e dunque, di non rimettere in discussione i rapporti giuridici costituiti in buona fede, nonché di salvaguardare il principio della certezza del diritto*»).

Quanto poi alla disciplina nazionale, il fulcro della questione si sposta sulla formulazione letterale dell'art. 125-sexies TUB applicabile *ratione temporis*.

Sebbene, infatti, la pronuncia della Corte di Giustizia abbia chiarito l'unico significato compatibile con l'ordinamento UE, il legislatore italiano con l'introduzione dell'art. 11-octies, comma secondo, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), ha previsto che «*l'art. 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*», così limitando l'efficacia del nuovo art. 125-sexies T.U.B. ai soli contratti successivi all'entrata in

vigore della legge (25 luglio 2021), con conseguente ripetibilità dei soli costi c.d. *recurring* per i contratti stipulati in data anteriore.

Tale esclusione temporale, tuttavia, è stata definitivamente superata nel 2022: con la sentenza n. 263 del 22.12.2022, invero, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'incostituzionalità del comma 2 del suddetto art. 11-*octies* per contrasto con l'art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/CE, ha previsto la rimborsabilità di tutti i costi anche per i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021, sostenendo che l'art. 125-*sexies*, comma 1, T.U.B. (vecchia formulazione), che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-*octies*, comma 2, deve essere applicato secondo un'interpretazione conforme alla sentenza *Lexitor*, nel senso di ritenere che il diritto dei consumatori alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito trovi applicazione anche quando i contratti sono stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021. Da ciò consegue che deve ritenersi nulla «ogni clausola contrattuale contraria alla ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari (costi di *up front*)» (vedi Collegio di Coordinamento, ABF, Decisione n. 26525, 17 dicembre 2019).

Sul punto, è di recente intervenuta anche la Corte di Cassazione con l'ordinanza 25977 del 6.09.23, riconoscendo e confermando, con riguardo all'art. 125 TUB (nella formulazione antecedente alle modifiche inerite con il D.lgs. n. 141 del 2010) la rimborsabilità di tutti i costi del contratto anticipatamente estinto, e dunque la piena applicabilità dei principi di cui alla sentenza della CGUE *Lexitor* ai contratti di credito al consumo, quali quelli del tipo cessione del quinto della pensione o dello stipendio, sia sulla base eurocomunitaria sia in forza della normativa interna, ribadendo come «Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo».

Nel caso di specie, trattandosi di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto stipulato il 10.5.2016, estinto anticipatamente il 31.3.2020, pertanto prima dell'entrata in vigore della legge di conversione

del D. L. n. 73 del 2021, esso è regolato dall'art. 125-*sexies* T.U.B. vecchia formulazione, ma secondo l'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale nella su menzionata pronuncia. Ne deriva che, in seguito all'estinzione anticipata mediante rimborso operato dal [REDACTED] costui ha diritto ad avere restituiti tutti i costi relativi al rapporto, ivi compresi i costi cc.dd. di *up front*.

Tenuto conto che al momento della estinzione anticipata erano ancora dovute 74 rate su 120 inizialmente previste, correttamente il Gdp ha calcolato la cifra da restituire in € 1.025,98 (detratto quanto già versato prima dalla Banca al cliente), a titolo di interessi ed oneri complessivamente non goduti per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento in oggetto e non ancora restituiti. Sulla somma decorrono altresì gli interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.

Non può dubitarsi della correttezza del metodo di calcolo, di matrice giurisprudenziale, adottato ormai unanimemente per la quantificazione di tali costi.

Sul punto, si sono espresse anche le più recenti pronunce di merito le quali hanno individuato e confermato il *pro-rata temporis* quale criterio da adottare, essendo quello della c.d. curva degli interessi “*contrastante con la stessa ratio della sentenza Lexitor, che, annullando qualsivoglia distinzione tra costi recurring e up front ai fini della retrocedibilità, non è compatibile con un criterio ispirato dall'equità e, dunque, per definizione non prevedibile né ancorato a parametri scientifici*” (Corte App. Milano 12.01.22; conf. *ex multis* Trib. Torino 13.02.2023; Corte App. Torino 9.02.2023).

4. Le spese seguono la soccombenza sostanziale e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi per tutte le fasi (scaglione di valore sino ad € 1.100,00).

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:

- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, che si liquidano in € [REDACTED] per compensi, oltre rimborso

spese generali, cpa e iva, da distrarsi in favore dei Difensori dichiaratisti antistatari.

Così deciso a Palermo, il 17 giugno 2026.

Il Giudice

[Redacted Signature]